

Codice A1610A

D.D. 1 agosto 2017, n. 355

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CASELLETTE (TO) - ROSTA (TO) - Richiedente: Soc. Agricola Baldon Guido e Baldon Paolo. Intervento: Trasformazione del bosco per il ritorno dell'attività agricola preesistente. Autorizzazione paesaggistica

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Data

Classificazione 11.100/166-2016A/A16000

Rif. n. 4430/A1610A del 20.02.2017
4431/A1610A " 20.02.2017
4432/A1610A " 20.02.2017
14531/A160A " 16.06.2017

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comuni: Caselette (TO) fg. 19, mapp. 50 - 51 - 56 - 57 - 58
Rosta (TO) fg. 2 mapp. 42 - 192 - 214 - 216 - 223 - 226 - 227 -
448 - 450 - 452 - 454 - 493 - 191- 15 - 139 - 245 - 14 - 128
Intervento: Trasformazione del bosco per il ritorno dell'attività
agricola preesistente
Istanza : Soc. Agricola Baldon Guido e Baldon Paolo

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dalla Società richiedente, tramite PEC in data 20.02.2017, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti in data 16.06.2017,

considerato che gli interventi previsti consistono in "Trasformazione del bosco per il ritorno dell'attività agricola preesistente",

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

Classificazione 11.100/166 -2016A/A16000

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) - fascia di rispetto 150 m. Fiume Dora Riparia, e lett. g) - territori coperti da foreste e boschi - del D.lgs. 42/2004,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 8.8.1985 avente per oggetto: *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Intermorenica sita nei Comuni di Rosta, Bottigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, Valgioie, S. Ambrogio di Torino, Chiusa San Michele, Vaie e Coazze (TO), "(...) perchè costituiscono zone di grande interesse paesistico, rese ancora più preziose dalla presenza di monumenti insigni, quale l'Abbazia di S. Antonio di Ranverso, la Sacra di San Michele. Tale complesso paesaggistico (è) godibile da numerosi tratti di strade pubbliche (...)"* appare coerente con le specifiche prescrizioni d'uso, poste in salvaguardia dal Ppr, contenute nella scheda A (078) del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, poste in salvaguardia ,

preso atto che la Soc. SITAF spa, nella nota prot. 5358 del 26.05. 2017, allegata alla "Relazione Integrativa – 1.int" già richiamata, comunica che <<...non rientra nelle competenze della stessa società la valutazione di mantenere una fascia vegetativa di larghezza 15/30 m ai lati dell'infrastruttura autostradale, su aree private non in proprietà autostradale. Per quanto riguarda la scrivente società, concessionaria per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a tutela del nastro autostradale e con riferimento agli artt. 16 e17 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., artt. 26 e 28 del DPR n. 495/92 e s.m.i., e artt. 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice Civile comunica che *"la distanza dal confine di proprietà autostradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a m.6"*. Per quanto sopra esposto e riguardo agli alberi in proprietà privata, che possano in qualsiasi caso arrecare danno alle infrastrutture autostradali o agli utenti, la scrivente si riserva di chiederne la potatura e l'abbattimento .>> ,

Classificazione 11.100/166 -2016A/A16000

considerato pertanto che l'intervento proposto se realizzato conservando le fasce boscate nei settori A, B, C, (aree di proprietà dell'Azienda Agricola richiedente), sia lungo il Torrente Dora Riparia, sia ai lati dell'infrastruttura autostradale, con l'intento di **mantenere** inalterati gli aspetti paesaggistici/territoriali dell'ambito in argomento, non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. a condizione che:

- sia mantenuta una striscia boscata di circa 15/30 m. ai lati dell'infrastruttura autostradale anche nei Settori A e B, compatibilmente con le norme del Codice Civile precedentemente richiamate.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere **sottoposta** a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato **correttamente**, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.



Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



REGIONE PIEMONTE
SETTORE TERRITORIO E PAESAGGIO
Corso Bolzano, 44
10121 TORINO

p.c. Al Comune di ROSTA (TO)

p.c. Al Comune di CASELETTE (TO)

Prot.

11257 - 34-10-05/227

Risposta al foglio VS. prot. n.A1610A del 2017

AMBITO E SETTORE:	Tutela paesaggistica -
DESCRIZIONE:	Comune: CASELETTE - ROSTA - Prov. TO Bene e oggetto dell'intervento: Trasformazione del bosco per il ritorno della attività agricola preesistente = Indirizzo: Strada del Vernè
DATA RICHIESTA:	Data di arrivo richiesta: 3.07.2017 Protocollo entrata richiesta n. 10557 del 3.07.2017
RICHIEDENTE:	Soc. Agricola BALDON Guido e BALDON Paolo Privato-
PROCEDIMENTO:	Parere vincolante autorizzazione Paesaggistica (art. 146 d. lgs. 42/2004 e s.m.i.)
PROVVEDIMENTO:	Tipologia dell'atto: PARERE VINCOLANTE

In relazione all'oggetto di cui sopra, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti,

vista la documentazione trasmessa dalla Regione Piemonte - Settore Territorio e Paesaggio - per conto del Comune di Caselette e del Comune di Rosta con prot. n. A1610A del 2017, recepita agli d'Ufficio con prot. n. 10557 del 3.07.2017;

considerato che la località interessata dal progetto ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.;

questo Ufficio, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, per quanto di propria competenza, concordando con il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, esprime parere **FAVOREVOLE** all'esecuzione delle opere in epigrafe, a condizione che:

- si ottemperi alla prescrizione del parere espresso dai competenti Uffici Regionali.

Si trattiene agli atti la documentazione inviata.